



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:
cartella esattoriale-
notifica telematica

Ernestino Luigi • **Presidente -**

Oggetto

Bruschetta

Enrico Manzon • **Consigliere Rel. -**

R.G.N. 6862/2020

Giovanni La Rocca • **Consigliere -**

Cron.

Tania Hmeljak • **Consigliere -**

cc - 09/11/2022

Francesco Federici • **Consigliere -**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6862/2020 R.G. proposto

da

Riscossione Sicilia spa, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis)

;

- ricorrente -

contro

(omissis) , in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avv. (omissis)

presso

lo studio del difensore;

- controricorrente -



avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 4881/6/19, depositato il 12 agosto 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Consigliere Enrico Manzon.

Rilevato che:

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva parzialmente l'appello proposto da (omissis) verso la sentenza n. 6598/13/2017 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva parzialmente accolto il suo ricorso contro cartelle esattoriali per imposte dirette, IVA e imposta di registro 2005-2009-2010-2012-2013.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che per due cartelle di pagamento impugnate la notifica a mezzo PEC era inesistente, perché utilizzato il formato PDF e non quello P7M ovvero nulla, mancandone comunque la ricevuta di accettazione, quindi la prova dell'avvenuta notificazione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'agente della riscossione deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Considerato che:

In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità della controricorrente.

Nessuna revisione del giudizio meritale è infatti richiesta con i mezzi addotti dalla ricorrente, che comunque rispettano pienamente il principio di autosufficienza, criticando in modo sintetico, chiaro ed essenziale i punti decisionali della sentenza impugnata aggrediti, chiedendone, come tipico dell'impugnazione per cassazione, una "revisione" in diritto.



Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applica dell'art. 21, d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), poiché la CTR ha ritenuto inesistente la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento n. (omissis) in quanto allegata in formato PDF, in luogo che P7M.

Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorso denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 26, secondo comma, DPR 60²/1973, 1, lett. f), DPR 68/2005, 1, lett. 1-ter, 23 d.lgs. 82/2005, poiché la CTR in relazione alla medesima cartella di pagamento di cui al primo mezzo ha comunque affermato l'inesistenza della sua notifica, perché non noto il formato elettronico dell'atto notificato.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono fondate.

Va ribadito che «In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CADES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale» (Sez. U - , Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 - 02).

Tale principio di diritto, formulato in materia processuale, può *de plano* estendersi alla notifica della cartella esattoriale.

Questa Corte ha peraltro affermato che «In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di



pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni di segno diverso» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019, Rv. 656343 - 01).

In ogni caso trova altresì applicazione l'ulteriore arresto giurisprudenziale secondo il quale «La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritalità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019, Rv. 653074 - 01).

Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 45, 48, d.lgs. 82/2005, poiché la CTR sempre in relazione a detta cartella di pagamento ha affermato la mancata prova della sua notificazione in quanto non prodotta la ricevuta di accettazione della PEC.

La censura è fondata.

Torna utile ricordare che questa Corte, sempre in materia processuale, ma con evidente, perciò estensibile, identità di *ratio*, ha affermato che «In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione,



dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato»
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022, Rv. 664440ate ,--)-cazione 12/01/2023

Anche per la cartella esattoriale è dunque da ritenere che la prova della sua notificazione telematica derivi dalla produzione della ricevuta di consegna (pacificamente avvenuta) e non, come erroneamente affermato dal giudice tributario di appello, dalla produzione della ricevuta di accettazione.

In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma 9 novembre 2022

Il presidente

